

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con delibera C.C. n. 49 del 20.12.2002
Modificato con delibera di C.C. n. 12 del 29.03.2004
Modificato con delibera di C.C. n. 42 del 20.07.2009
Modificato con delibera di C.C. n. 14 del 19.03.2015
(IN GRIGIO LE MODIFICHE PROPOSTE)

TITOLO I

Art. 1 – Disciplina dei contratti.

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune.

2. L'attività negoziale dell'Ente si ispira ai seguenti principi:

- Perseguimento dei fini pubblici per i quali l'Ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
- Realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
- Osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
- Promozione di una corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali.

Art. 2 – Procedimenti contrattuali.

1. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni acquisti e somministrazioni, appalti e concessioni di opere e/o servizi dovranno essere aggiudicati, di regola, con i sistemi concorsuali previsti e disciplinati dalle leggi dello Stato, della regione Puglia e delle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'Ordinamento giuridico italiano.

2. E' fatto divieto di cessione del contratto di appalto o di concessione di opere e servizi pubblici o di pubbliche forniture, a pena di nullità.

3. I contratti relativi alle altre figure negoziali normativamente previste dal Codice Civile, in particolare il trasporto e il mutuo, dovranno essere aggiudicati, ove possibile, con le forme stabilite nel precedente comma 1.

4. E', comunque, possibile ricorrere al sistema di contrattazione della trattativa privata e della procedura negoziale, secondo la disciplina delle Leggi dello stato, di quelle regionali o di quelle comunitarie.

TITOLO II

FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 3 – Sovrintendenza dell'attività negoziale.

1. Il Segretario Generale o Direttore Generale, se nominato, sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina, nel rispetto dell'autonomia di questi,

l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.

Art. 4 – Consiglio Comunale e Giunta Comunale.

1. Spetta al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'affidamento in concessione di attività o servizi mediante convenzione, ai sensi della lett. e) dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000. Quando l'attività o il servizio affidato in appalto o, comunque, riguarda solo l'attività materiale inerente al servizio e senza che vi sia instaurazione dei rapporti diretti tra l'impresa privata assuntrice e gli utenti destinatari del servizio medesimo, competente a deliberare è la Giunta Comunale.

2. Il competente Organo deliberante può affidare in concessione le attività aventi carattere organizzatorio o di supporto proprio dell'Amministrazione in materie di opere pubbliche; il concessionario non potrà, però divenire affidatario dell'opera, né concorrere per l'esecuzione dei lavori.

3. Spetta alla Giunta, nel rispetto della normativa vigente, deliberare:

- i progetti preliminari e definitivi delle opere pubbliche;
- gli indirizzi per gli acquisti, gli approvvigionamenti e l'acquisizione di beni e di mezzi d'opera occorrenti alle attività e ai servizi comunali;

-(linea eliminata con del C.C. n. 42/2009).

Alla Giunta Comunale spetta il potere di modifica o di annullamento degli atti con provvedimento motivato.

Le competenze della Giunta Comunale sono assunte dai Responsabili dei servizi nei casi previsti dal Regolamento di Contabilità.

Art. 5 – Determinazioni a contrattare.

1. La determinazione a contrattare precede necessariamente la procedura di scelta del contraente e la stipulazione del contratto.

2. La detta determinazione, in relazione a quanto dispone l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 deve obbligatoriamente indicare:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

3. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il responsabile di servizio, ad eccezione dei casi di affidamento in concessione di pubblici servizi e di attività e servizi mediante concessione, per i quali la competenza appartiene al Consiglio Comunale.

4. (Comma eliminato con delibera di C.C. 42/2009)

Art 6 – Casi di esclusione della determinazione a contrattare.

1. Si prescinde dall'adozione della determinazione a contrattare, nei seguenti casi:

- a) qualora si debba procedere a contratti ripetitivi nel tempo, se il rinnovo del contratto avviene alle stesse condizioni del precedente;
- b) qualora sia approvato il P.E.G., all'interno del quale la Giunta Comunale abbia già indicato le modalità di scelta del contraente;
- c) in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità.

Art. 7 – Compiti e responsabilità.

1. Spettano ai Responsabili dei Servizi tutti i compiti di gestione relativi all'affidamento della prestazione contrattuale e alla cura dell'affare amministrativo, compresi gli atti che impegnano il comune verso l'esterno.

2. In particolare il responsabile di Servizio provvede ai seguenti atti esecutivi del procedimento concorsuale:

- Le modalità per la scelta del contraente e le altre condizioni di contratto;
- La determinazione del numero delle imprese da invitare alle gare e i criteri che l'Amministrazione intende adottare per la scelta delle imprese candidate;
- La formazione dell'elenco delle imprese da invitare alla licitazione privata e alla gara per l'appalto-concorso;
- Il potere di esame delle inadempienze dei privati e di applicazione delle conseguenti sanzioni;
- Predispone e pubblica gli avvisi d'asta, gli avvisi e i bandi di gara;
- Predispone e dirama le lettere d'invito;
- Forma la scheda segreta;
- Determina la misura della cauzione;
- Mantiene i rapporti con i tecnici incaricati della progettazione e della direzione lavori;
- Cura la scelta dei quotidiani su cui pubblicizzare la gara;
- Presiede la gara ed ha il compito di escludere i candidati invitati per la irregolarità o incompletezza della documentazione o per qualsiasi altro motivo attinente all'offerta;
- aggiudica in via definitiva la gara.

Art. 8 – Commissioni di gara.

1. Le commissioni di gara sono costituite con provvedimento della Giunta Comunale. Nel caso di appalto-concorso o di scelta del contraente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa il giudizio è dato, in relazione agli elementi economici e tecnici delle offerte, da una Commissione di tre o cinque membri da nominarsi di volta in volta dal Segretario Generale ovvero da chi legalmente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

La Commissione sarà presieduta dal Direttore Generale, se nominato, e ne farà parte il responsabile interno del servizio interessato, nei casi di appalto-concorso e gare d'appalto per importi regolati dalla normativa comunitaria. Negli altri casi sarà presieduta dal Responsabile di Servizio interessato.

Le mansioni di segretario della Commissione sono disimpegnate dal funzionario preposto all'ufficio contratti o da un suo delegato.

La Commissione di gara potrà essere istituita, inoltre, ogni qualvolta la modalità adottata per la selezione del contraente lo comporti o lo richiede la natura dell'oggetto del contratto.

2.L'esercizio delle funzioni dei commissari interni è obbligatorio. La Commissione adempie alle proprie funzioni collegialmente, con la presenza di tutti i membri; in casi di dissenso la commissione decide a maggioranza.

3.Il Presidente della Commissione comunica immediatamente al Sindaco, al responsabile dell'ufficio o del servizio e al ragioniere capo, l'esito della gara e affida al responsabile dell'ufficio o del servizio competente il verbale di gara e tutti gli atti inerenti per le ulteriori procedure.

4.Le Commissioni per gli appalti – concorso e per le concessioni di opere pubbliche devono prevedere la partecipazione di membri esterni di comprovate capacità tecniche, particolarmente competenti nella specifica materia oggetto di gara, scelti tra docenti universitari, tecnici della Regione, della Provincia, di altri Comuni e fra professionisti, in base ai criteri di rotazione.

TITOLO III **(sostituito con delibera n. 42 del 29/07/2009)**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 9 Procedura negoziata senza previa indizione di gara

1. La procedura in oggetto è regolata dalle norme di legge vigenti comunitarie, statali e regionali.

Art. 10 Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice la gara

1. Le procedure in oggetto sono regolate dalle norme di legge vigenti comunitarie, statali e regionali.

Art. 11 Lavori, forniture e prestazione di servizi eseguibili in economia.

A. Generalità.

1. Il presente articolo attua le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.

2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.

3. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.

4. Qualora gli interventi di cui al comma 3 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente articolo si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente,

le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.

B. Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario.

2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

C. Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, indicandone compiti e responsabilità nel provvedimento di individuazione.

3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio, e li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

D.1 Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui al successivo Art.12, i seguenti lavori:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 2) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - 3) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate o alluvionate;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- f) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- g) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- h) lavori (e forniture) indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;

- i) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori
- j) lavori necessari per la compilazione di progetti di competenza dell'Ufficio Tecnico comunale o inseriti nel programma triennale delle OO.PP (studi, rilevamenti e ricerche, prospezioni geologiche, prove penetrometriche, etc.)

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con i limiti di cui al successivo art. 12, tutti i lavori di manutenzione e sistemazione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali; il rifacimento dei manti d'usura e la loro manutenzione;
- b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti (elettrici e affini, idrici e termici, etc.), infissi, accessori e pertinenze;
- c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti (elettrici e affini, idrici e termici, etc.), infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- d) riparazioni urgenti per guasti, cedimenti, crolli, restauri, rovine, nei limiti di quanto strettamente necessario; puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali;
- e) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque (acquedotto e fognatura), non ricompresi nelle competenze di Aziende o Enti gestori; manutenzione e spurgo delle fognature, delle centrali di trattamento nonché di sollevamento, non compresi nelle competenze di Aziende o Enti gestori; manutenzione e riparazione dei bagni pubblici;
- f) *estensioni, per modesti tratti, di reti di sottoservizi, mediante affidamento dei lavori alle Aziende o Enti gestori;*
- g) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini; spostamento pali, punti luce; *inserimento nuovi punti luminosi, per tratti di limitata estensione;*
- h) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi, elementi di arredo urbano, parchi gioco, etc.;
- i) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
- j) interventi di bonifica di siti inquinati di proprietà comunale o altri interventi che si rendono necessari in base alla normativa in materia ambientale;
- k) lavori di allacciamento delle reti di acqua, fogna, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, etc. agli immobili comunali.

D.2 Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia, con i limiti di cui al successivo art. 12, le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a) arredi e attrezzature;

- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - j) combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - m) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
 - n) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
 - o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - p) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - q) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
 - r) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - s) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - t) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
- mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
 - mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica).

D.3 Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia con i limiti di cui al successivo art. 12, le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
- d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- k) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;
- m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento CPC 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- o) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

- p) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - q) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
 - r) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - s) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
 - t) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», del Codice:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
 - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - e) servizi legali di cui all'articolo 13 quater, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f) servizi tecnici di cui all'articolo 13 bis, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

D.4 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi del successivo art. 12 lett. A, comma 5.
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati, il limite economico di cui al successivo art. 12 lett. A co.2 , si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 12 Modalità di affidamento degli interventi in economia.

A. Limiti economici agli interventi in economia

1. Tutti gli importi previsti dal presente articolo si intendono I.V.A. esclusa.
2. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi eventuali diversi limiti previsti dal presente Regolamento per

particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di euro **100.000,00**.

3. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

4. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

5. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

- a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
- b) gli affidamenti di un intervento misto di cui al precedente p.to D.4, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

6. Limiti speciali per lavori in economia:

- a) Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'art.11 p.to D1, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro **10.000,00**, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta.
- b) Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'art.11 p.to D1, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro **40.000,00**, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'art.11 p.to D.1.1.
- c) Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

7. Limiti speciali per forniture e servizi:

- a) L'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro **5.000,00**, qualora si tratti di interventi di cui all'art.11 p.to D.2 e D.3 eseguiti in amministrazione diretta.
- b) L'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro **40.000,00**, qualora trattasi di interventi previsti all'art.11 p.to D.2 e D.3..
- c) Restano esclusi dai limiti predetti i “**servizi legali**” ed i “**servizi tecnici**”, per i quali trovano applicazione le disposizioni speciali specificate nel seguito.

B. Interventi in economia mediante amministrazione diretta “MODALITA' DI AFFIDAMENTO”

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile del servizio interessato o (ove nominato) il responsabile del procedimento, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.

2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile suddetto, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

C. Interventi in economia eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile del Servizio interessato o (ove nominato) il responsabile del procedimento:

- per importi superiori a **20.000 Euro** e sino ai **40.000 Euro**, richiede, a seguito di indizione di gara informale da esperirsi tra soggetti idonei, la cui capacità tecnica è attestata dal responsabile del procedimento, almeno **cinque** preventivi-offerta, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito; i soggetti idonei possono essere individuati sulla base di indagini di mercato informali ovvero di elenchi di operatori economici predisposti dal Comune; l'affidamento deve avvenire comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
- per importi compresi **tra 10.000 Euro e 20.000 Euro**, richiede, a seguito di indizione di gara informale, da esperirsi tra soggetti idonei, la cui capacità tecnica è attestata dal responsabile del procedimento, almeno **tre** preventivi-offerta redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito; i soggetti idonei possono essere individuati sulla base di indagini di mercato informali ovvero di elenchi di operatori economici predisposti dal Comune;
- per importi **inferiori a 10.000 Euro** è consentito l'affidamento diretto, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal responsabile del procedimento.

2. La lettera di invito, di norma, contiene:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
- d) il prezzo o i prezzi o la somma massima a disposizione dell'Amministrazione, le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
- g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'onere e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- i) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con **un unico interlocutore** nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti, o comunque ricorrano altri eccezionali e comprovati motivi dovuti alla specialità dell'intervento che rendono impossibile l'esperimento della gara informale;
- b) quando si tratti di forniture di arredi ed attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione con arredi e attrezzature già esistenti;
- c) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore alla metà dell'importo dell'affidamento iniziale e comunque ad **euro 10.000,00**;
- d) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a **euro 50.000,00**;

D. Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza o di lavori di somma urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriali successivo.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

E. Interventi d'urgenza

1. Nei in cui casi l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di servizio o dal responsabile del procedimento o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

F. Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente Regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile del servizio o il responsabile del procedimento, qualora nominato, procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta)

giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

G. Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza o i lavori di somma urgenza di cui ai precedenti articoli siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui ai precedenti articoli, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile di Servizio provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art.13 Scelta del contraente nelle procedure in economia

A. Criteri e procedure

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione del Responsabile del servizio; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
3. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto, la scrittura privata o la lettera d'ordinazione.
4. Il cottimo fiduciario può essere regolato da apposita lettera con la quale il responsabile del servizio dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi, in base ai contenuti previsti nella eventuale lettera d'invito; l'affidamento degli interventi di importo pari o superiore a euro **20.000,00** avverrà mediante sottoscrizione di scrittura privata semplice o stipula di apposito contratto in forma pubblica amministrativa.
5. Per importi inferiori a euro **20.000,00**, il contratto può essere concluso anche secondo l'uso del commercio mediante la comunicazione con lettera dell'affidamento per formale accettazione o la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sulla determinazione che approva gli atti di gara e stabilisce l'affidamento.
6. E' escluso comunque dalla contrattazione chi, avendo eseguito altra prestazione o fornitura a favore del Comune, si sia reso colpevole di negligenza o inadempienza, in qualunque modo documentabile.
7. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

B. Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti del Comune che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento. Per importi maggiori di 20.000,00 euro, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite nel Codice.

C. Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 12, p.to C., comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal Regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

- a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 11 lett. C autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

- a) la metà dell'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 12 del presente Regolamento.

3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerta recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 11 lett. C, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

5. Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un contratto aperto, deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

D. Garanzie

1. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 11 lett. C, i soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria di cui all'art. 75 del Codice nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 20.000,00.

2. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 11 lett. c), i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 113 del Codice per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 20.000,00; per i lavori, i soggetti affidatari devono comunque essere muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 13/bis. Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;

c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, **i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00** possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal responsabile di Servizio, con le seguenti modalità:

- Pubblicazione di un avviso esplorativo, finalizzato alla formazione di un elenco di professionisti abilitati a cui **affidare direttamente** i suddetti servizi tecnici di **modesto importo**, nel rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza prescritti dall'art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/'06, distinto per macrocategorie dei servizi da espletare, per tipologia di opere (edifici, strade, reti, etc.) e/o per tipologia di servizio tecnico (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, relazioni e indagini geologiche-geognostiche, operazioni topografiche, rilievi, accatastamenti, frazionamenti, collaudi, attività di supporto al RUP, validazione, attività di pianificazione, etc.), non chiuso, dinamico nel tempo, aperto all'iscrizione dei professionisti che di volta in volta ne facciano richiesta, nel rispetto del **criterio di rotazione** e di **avvicendamento** degli incarichi.
- A seguito della pubblicazione di tale avviso i soggetti interessati presenteranno la loro candidatura (indicando la tipologia dei servizi tecnici che intendono espletare) con allegato il proprio *curriculum vitae e professionale* e l'eventuale ulteriore documentazione che il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Dirigente/Responsabile del Servizio competente riterrà di richiedere; inoltre i soggetti interessati, nella propria domanda di iscrizione in elenco, dovranno indicare la tipologia dei servizi tecnici che intendono espletare e, quindi, per quali servizi/incarichi intendono essere inclusi in elenco, sulla base delle proprie abilitazioni o delle proprie competenze o delle proprie volontà. Nell'avviso sarà anche fissato l'eventuale numero massimo di tipologie di servizio per il quale si potrà avanzare richiesta.
- L'Avviso dovrà essere pubblicato, per almeno **20 giorni**, secondo le seguenti modalità:
 - Albo pretorio dell'Ente;
 - Sito internet dell'Ente www.comune.cisternino.brindisi.it (sito informatico definito "profilo di committente" dall'art. 3, comma 35, del D.Lgs. n. 163/'06);
 - L'avviso **dovrà** essere inviato, a cura del responsabile del procedimento, agli Ordini e Collegi professionali provinciali interessati.
- I requisiti di partecipazione che devono possedere i soggetti interessati per l'inclusione nell'elenco suddetto devono essere i seguenti: titolo di studio adeguato all'incarico; iscrizione all'Albo professionale; possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla legge; curriculum professionale minimo, con l'indicazione dell'attività e degli incarichi (committenza pubblica e privata) precedentemente svolti, come richiesto dal responsabile del procedimento;
- L'elenco dei professionisti ammessi sarà suddiviso per macrocategorie dei servizi da espletare, come previsto nell'Avviso stesso;
- Gli incarichi saranno affidati direttamente, procedendo di volta in volta alla scelta del soggetto/i a cui affidare i servizi tecnici, attingendo dall'elenco dei nominativi già inclusi in elenco, in

base al possesso di esperienze pregresse adeguate ed analoghe alla prestazione da affidare e secondo il criterio della rotazione e del divieto del cumulo degli incarichi, per quanto applicabili, a prescindere dall'importo del singolo servizio da affidare.

- Gli incarichi di importo inferiore a 5.000,00 Euro potranno essere affidati direttamente, a discrezione del RUP, anche a giovani professionisti (iscritti all'ordine/collegio professionale da meno di cinque anni) che non abbiano ancora maturato esperienze analoghe o svolto incarichi simili.
- L'Elenco dei professionisti avrà durata di **24 mesi**; con cadenza semestrale il Responsabile del Procedimento procederà all'aggiornamento dei soggetti iscritti, inserendo i nominativi che abbiano presentato domanda successivamente alla scadenza dell'avviso, dopo quelli già iscritti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle eventuali domande.
- Nel caso di assenza di nominativi riferiti ad una tipologia di incarico, o del mancato possesso di adeguata esperienza professionale tra i concorrenti iscritti in elenco per una tipologia di incarico, l'affidamento potrà avvenire in favore di soggetti che hanno partecipato per altra tipologia, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo **pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a euro 100.000,00** sono affidati, secondo le disposizioni di cui all'art. 91 comma 2 del Codice, anche senza procedura concorsuale e mediante procedura negoziata di cui all'art. 57 comma 6 del Codice, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare (può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferisce il servizio da affidare); con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora il responsabile abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver pubblicato un avviso esplorativo finalizzato all'istituzione di un elenco di operatori economici o ad una indagine di mercato;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

- 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
- 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
- 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettere di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
- 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
- 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
- 6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
- 7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.

4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui al comma 2 qualora:

- nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 50.000,00 Euro;
 - un incarico affidato negli ultimi cinque anni abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento danni al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui al comma 3 qualora:
- nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 Euro;
 - un incarico affidato negli ultimi cinque anni abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento danni al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio del provvedimento di affidamento e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
- a) di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 207.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;
- b) di importo pari o superiore a 207.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
9. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 13/ter. Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali, di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, caratterizzati tali dal carattere dell'organizzazione, della continuità e della complessità, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 163/2006. L'affidamento di servizi legali è configurabile allorquando l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma quale modalità organizzativa di un servizio affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può comprendere anche la difesa in giudizio.
2. L'incarico di patrocinio legale, quale singolo contratto d'opera intellettuale, è affidato su base fiduciaria, senza ricorrere alla procedura concorsuale, in conformità alle disposizioni del "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente", appositamente approvato dalla Giunta Comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;

e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 13/quarter. Disposizioni varie per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia.

A - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

B – Esecuzione, contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. Nel caso di lavori di importo maggiore di Euro 10.000,00, i preventivi offerta di cui all'art. 12 lett. C saranno richiesti alle Ditte sulla base di progetto tecnico esecutivo (completo di elenco prezzi, computo metrico estimativo, disegni tecnici, capitolato speciale con le condizioni per l'esatta esecuzione delle opere, etc.). Qualora lo richieda la particolare tipologia dei lavori ed a discrezione del Responsabile del Procedimento, potrà essere redatto il progetto tecnico esecutivo anche per lavori di importo inferiore a 10.000,00 Euro.

2. Per gli interventi sino a 10.000 Euro l'ordinazione è effettuata anche in via informale. In tal caso il preventivo-offerta inviato dalla Ditta contraente deve contenere anche i seguenti elementi:

- la natura dell'intervento conferito;
- l'elenco dei prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;
- le modalità di pagamento;
- i tempi di consegna ed ultimazione dei lavori.

3. I lavori sono consegnati al soggetto affidatario mediante verbale di consegna, redatto dal responsabile di cui all'articolo 11 lett. C, o se nominato, dal direttore dei lavori.

4. I lavori sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11 lett. C, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
- b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

6. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

7. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati, in linea generale:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati; di documentazione comprovante la regolarità contributiva del soggetto affidatario, etc.
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

C- Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

D - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 11 lett.C, mediante ordine scritto.

2. L'ordinazione deve contenere:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
- c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
- e) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Per gli interventi sino a 10.000 Euro l'ordinazione è effettuata anche in via informale. In tal caso il preventivo-offerta inviato dalla Ditta contraente deve contenere anche i seguenti elementi:

- la natura dell'intervento conferito;
- l'elenco dei prezzi unitari per i lavori e le forniture e i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
- le modalità di pagamento
- i tempi di consegna dei lavori o delle forniture.

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo, o dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

E - Collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro sessanta giorni dall'acquisizione.

2. Il collaudo può essere sempre sostituito da certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, ove nominato, fatta salva la necessità o l'opportunità di procedere, in ragione della particolare fattispecie dell'intervento, a nomina di apposito collaudatore competente da parte del Responsabile di Servizio,

3. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi o dei lavori

4. Il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione, per interventi (lavori, servizi e forniture) di importo inferiore a 10.000,00 euro possono essere sostituiti dal nulla osta alla liquidazione rilasciato

da parte del responsabile di cui all'articolo 11 lett. C che, verificata la corrispondenza della prestazione effettuata all'ordine eseguito, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, appone sulla fattura o sul documento contabile equivalente il proprio nulla osta alla liquidazione.

F- Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.
2. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
3. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

ART. 13/quinquies – VERIFICHE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, i contraenti possono produrre, ai sensi dell'art. 4, comma 14 bis, del D.L. n. 70/2011, una dichiarazione sostitutiva in luogo del documento di regolarità contributiva (DURC).

2. L'autodichiarazione di cui al comma precedente è esclusa qualora, nel corso dell'anno solare, le forniture di beni e servizi affidate al medesimo operatore economico superassero complessivamente l'importo di 20.000 euro.

3. Ciascun Responsabile di Servizio, nei mesi di luglio e gennaio, verificherà a campione le autodichiarazioni allegate alle determinazioni assunte nel semestre precedente nella misura pari al 20% delle stesse, sorteggiate mediante sistema informatico.

4. Di tale operazione e degli esiti delle verifiche verrà redatto apposito verbale da trasmettere al segretario Generale per il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 9 del Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 25.01.2013.

ART. 13/sexies - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificato ed integrato dal D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17.12.2010, n. 217, mediante acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) e le Determinazioni n. 8/2010, n. 10/2010 e n. 4/2011 con le quali l'Autorità per la vigilanza sui contratti ha fornito le indicazioni applicative sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Restano escluse dalla disciplina della tracciabilità le spese effettuate con il fondo economale, per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti, fino al limite di 250 euro per singolo buono relativo alla fornitura dei beni e dei servizi, così come elencati dall'art. 11 del presente regolamento alle lettere D.2 e D.3.

ART. 13/septies – RICORSO OBBLIGATORIO AL MERCATO ELETTRONICO

1. Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e/o in economia e, dunque, indipendentemente dall'importo dell'affidamento, sono tenute, ai sensi dell'art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.p.A.) mediante richiesta diretta o richiesta di offerta, fermo restando l'obbligo della verifica dei requisiti generali di idoneità professionale cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006.

2. E' ammessa una procedura autonoma di acquisto (extra M.E.p.A.) quando:

- a) il bene o il servizio non sia disponibile sul M.E.p.A.;
- b) il bene o il servizio, pur disponibile, si appalesa, per mancanza di qualità essenziali, inidoneo rispetto alle necessità dell'amministrazione;
- c) vengono reperite sul mercato altre Ditte in grado di offrire condizioni di maggior favore rispetto a quelle pretratte sul M.E.p.A.

3. La legittimità dell'acquisto fuori dal MEPA deve essere accompagnata da adeguata relazione, nella motivazione dell'atto, redatta a cura del responsabile del servizio atta a dimostrare l'effettiva convenienza economica di tale scelta.
In caso contrario, l'acquisto fuori dal MEPA determina nullità del contratto, illecito disciplinare e responsabilità amministrativa con conseguente danno erariale.

TITOLO IV~ IL CONTRATTO

Sezione I^ - Contenuto

Art. 14 - Capitolati di appalto.

1. Per tutti i contratti relativi alle opere pubbliche si applica il capitolato generale di appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 e successive integrazioni e modifiche, nonché la normativa nazionale e comunitaria che regola la materia. In particolare:

- All'appaltatore o fornitore è vietato cedere o subappaltare, in tutto o in parte, l'opera, il servizio o la fornitura assunta, senza l'autorizzazione preventiva del Comune, sotto comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto a danno. Per il subappalto va applicato l'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, **(modificato con del. CC. n. 42 del 29.07.2009)** ;
- Qualora l'appaltatore e fornitore ritenga di ricorrere al subappalto per l'esecuzione di talune opere deve presentare al Comune il programma completo dei subappalti specificandone le relative quantità e importi;

- Non sono autorizzati subappalti che rendono non prevalente la prestazione diretta dell'appaltatore.

2. Gli appalti - concorso saranno indetti sulla base di apposito disciplinare stabilito dall'Amministrazione.

3. Le concessioni di progettazioni e di costruzione di opere pubbliche avverranno sulla base di capitolati tipo che l'Amministrazione dovrà predisporre;

Art. 15 - Contratti aventi ad oggetto servizi pubblici.

1. I contratti di affidamento in appalto o in concessione dei servizi pubblici debbono disciplinare:

- La manutenzione degli impianti per il periodo della concessione;
- La osservanza delle tariffe;
- La vigilanza sul funzionamento del servizio; _ Il canone dovuto per la concessione;
- I corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dall' Amministrazione;
- Le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;
- Le penalità per le inosservanze degli obblighi contrattuali;
- I casi di decadenza e le modalità per la definizione delle relative controversie;
- I modi e i tempi dei rendiconti;
- La partecipazione del concessionario alla conferenza dei servizi;
- Le forme di controllo riservate alle associazioni degli utenti sui servizi erogati.

2. I contratti di affidamento in concessione dei servizi di riscossione, affissione e pubblicità, trasporti funebri, autolinee, dovranno illustrare in maniera dettagliata le modalità di svolgimento del servizio che ne è oggetto, nonché determinare il tempo della prestazione. I contratti di durata dovranno fissare le modalità del preavviso prima della scadenza.

3. Il rinnovo tacito dei contratti di cui al precedente comma è di regola escluso, salve apposta stipulazione di una clausola di proroga del rapporto da inserire nel contratto a seguito di apposita deliberazione autorizzativa del competente Organo deliberante.

4. I contratti di cui al comma 2. devono indicare il canone contrattuale e, in genere, il corrispettivo della prestazione. La revisione dei prezzi è ammessa solo con provvedimento motivato a condizione che, con apposita clausola, non sia esclusa in contratto. Sulla revisione dei prezzi vanno osservate le statuizioni contenute nell 'art. 33 della legge n. 41/86.

5. I contratti di cui al comma 2. devono, infine, contenere:

- La descrizione dettagliata del servizio;
- L'assegnazione al Comune del controllo sulle potenzialità degli impianti con il relativo obbligo per l'imprenditore di adeguarli alle esigenze conseguenti alla espansione della domanda;
- La riserva per il Comune circa la determinazione degli orari di svolgimento del servizio e del numero degli addetti per lo svolgimento del servizio;
- Le modalità dei controlli e delle ispezioni da parte del Comune;

- I modi e i tempi dei rendiconti;
- Le forme di controllo delle associazioni degli utenti sui servizi erogati .
-

6. Gli affidatari del servizio sono obbligati a fornire tutte le statistiche e tutti i dati che l'Amministrazione riterrà dover chiedere loro.

7. Sono disciplinati i doveri del personale e gli obblighi dell'affidatario del servizio in ordine all'applicazione dei contratti collettivi di lavori e al pagamento dei contributi assicurativi, previdenziali ed antinfortnnistici; sono, altresì, disciplinate le modalità per il trattamento economico del personale di nomina comunale che passa alle dipendenze del privato.

8. Le controversie fra utenti e affidatario del servizio saranno, di regola, di competenza del giudice ordinario o Amministrativo.

9. E' di regola vietato il subappalto, che, in ogni caso, sarà preventivamente autorizzato dall'Amministrazione .

Art. 16 - Contratti di locazione.

1. Nei contratti di locazione di immobili urbani è inserito il patto secondo il quale le spese contrattuali restano a carico del locatario ..

Art. 17 - Domicilio dei contraenti;

1. In tutti i contratti si stabilisce che il contraente privato deve eleggere domicilio nel Comune.

Art. 18 - Cauzione.

1. La disciplina della cauzione è garanzia dei contratti stipulati dal Comune è quella di cui al R.D. 23.5.1927, n. 827 ed alle successive norme.

SEZIONE 2^a

Art. 19- FORMA - Forma dei contratti.

1. I contratti di compravendita di beni immobili sono stipulati per atto pubblico; ancorcl conclusi per trattativa privata. Il rogito è effettuato dal Segretario Generale o notaio.
2. Gli acquisti, le forniture e le somministrazioni di modico valore, di cui all'art. 1 possono essere stipulafi per scrittura privata e nelle forme previste dall'art. 17 del R.l 18.11.1923, n. 2440 e successive norme.
3. I contratti di affitto e locazioni, di regola affidati a trattativa privata, possono esse stipulati per scrittura privata a prescindere dal loro valore. La Giunta Comunale può scegliere sistema del pubblico incanto o della licitazione privata per gli affitti attivi di particolare importanza e valore.

Art. 20 - Stipula dei contratti

1. I contratti sono di regola stipulati dal Responsabile di servizio, sono rogati nella forma pubblica amministrativa dal Segretario Comunale, salvo quelli espressamente demandati per legge al rogito del notaio; in casi eccezionali, comunque, il rogito può essere demandato al notaio.
2. La forma della scrittura privata con o senza l'assistenza del Segretario Comunale ammessa, nei limiti indicati nel precedente art. 19, solo per i contratti conclusi per trattati, privata o per procedura negoziata.
3. Oltre al Segretario o al reggente o al supplente incaricato, nessun altro funzionario abilitato a rogare i contratti dell'Ente

SEZIONE 3^ - FATTISPECIE PARTICOLARI

Art. 21 - Collaborazioni esterne - convenzione per incarichi professionali.

1. Il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.
2. Il collaboratore esterno deve autocertificare, sotto la propria responsabilità, di non essere titolare di rapporti che siano in contrasto con l'incarico ricevuto.
3. I contratti relativi alle prestazioni d'opera devono contenere i seguenti elementi: -
Individuazione dell'oggetto della prestazione;
 - Termine dell'incarico;
 - Previsione del corrispettivo e regolamentazione delle modalità di pagamento con previsioni
 - di sanzione penale in caso di ritardo;
 - Definizione precisa degli obblighi del committente e del prestatore;
 - Impegno della spesa totale a carico di un apposito capitolo del bilancio di competenza;
 - Sussistenza in capo al prestatore d'opera di piena autonomia di azione ed organizzazione
 - con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica;
 - Definizione delle modalità di recesso del Committente dal contratto.

Art 22 – Convenzioni urbanistiche ed atti unilaterali d'obbligo.

1. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo seguono le prescrizioni generali e particolari della deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all'indirizzo e al programma dei piani territoriali.
2. Gli atti di cui al comma precedente sono soggetti a trascrizione e vanno rogati per atto di notaio.

TITOLO V

PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE E ALBI

Art. 23 - Conferimento incarico professionale.

1. Gli incarichi professionali, le consulenze, le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ed ogni altro incarico riconducibile alle prestazioni di opera intellettuale vengono conferiti con determinazione a contrattare dall'organo competente che provvede a disciplinare il rapporto in relazione alla specifica natura dell'incarico. .
2. Prestazioni professionali in assenza di regolare provvedimento, comportano responsabilità nel soggetto che le ha conferite, il quale risponde personalmente nei confronti delle richieste

- di pagamento presentate dai professionisti.
3. L'incarico a professionista esterno con rapporto di lavoro pubblico è subordinato a nulla osta dell' Amministrazione di appartenenza secondo il proprio ordinamento.
 4. Per l'affidamentò di incarichi di progettazione, direzione, coordinamento in materia di sicurezza, attività di supporto tecnico-amministrativo e collaudazione di opere o lavori pubblici si applicano le disposizioni di cui al **D.lgs n. 163/2006** s.m.i, e del relativo Regolamento di attuazione.